

# **LE CRIPTO-ATTIVITA'** **Il nuovo regime fiscale**

---

LEGGE DI BILANCIO 2023

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

# DEFINIZIONI

---


## LE CRIPTO – ATTIVITA'

*Le cripto-attività sono «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica».*

# IL REGIME FISCALE

LEGGE DI BILANCIO 2023

Il regime impositivo delle crypto-attività dipende dal soggetto percettore



1. Soggetto non imprenditore: nuovo **art. 67 co. 1 lett. C-sexies) TUIR**
2. Soggetto imprenditore: nuovo **art. 110 co. 3-bis TUIR**

# SOGGETTO NON IMPRENDITORE

---

## Nuovo art. 67 co. 1 lett. C-sexies) TUIR

**c-sexies)** *«le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. [...] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».*

Inoltre, secondo il nuovo art. 9-bis dell'articolo 68 del TUIR:

*«Le **plusvalenze** di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono **costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto**. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. [...]*

# SOGGETTO NON IMPRENDITORE

---

Nuovo art. 67 co. 1 lett. C-sexies) TUIR

## Imposta sostitutiva

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'articolo 67 co. 1 lett. C-sexies del TUIR sono assoggettati **all'imposta sostitutiva del 26%** di cui all'articolo 5. co. 2 del D.Lgs 461/97.

Inoltre, anche le cripto-attività sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione, ai fini del **monitoraggio fiscale, nel quadro RW.**

# SOGGETTO NON IMPRENDITORE

## Rideterminazione del valore delle crypto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su crypto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'**1.1.2023**, può essere **assunto**, in luogo del costo o del valore di acquisto, **il valore a tale data**, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore **sia assoggettato a un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi del **14%**.

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- ✓ in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- ✓ in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L'imposta è versata mediante trasmissione del modello F24.

# SOGGETTO NON IMPRENDITORE

---

## Regolarizzazione delle crypto-attività

E' stata disciplinata una apposita **procedura di regolarizzazione** delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti, menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90, tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che hanno omesso l'indicazione nel quadro RW delle crypto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

# SOGGETTO NON IMPRENDITORE

## Regolarizzazione delle crypto-attività

Quindi, se il **contribuente non ha realizzato redditi** nel periodo d'imposta, ma aveva crypto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare **una sanzione ridotta dello 0,5%** del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il **soggetto in questione ha realizzato redditi** nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

- ✓ di una **"imposta sostitutiva" pari al 3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- ✓ unitamente ad una **maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore**, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione avviene con la presentazione di una istanza di emersione a cura del contribuente che intende sanare la propria posizione. *(il modello verrà approvato con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).*

# SOGGETTO IMPRENDITORE

---

**Nuovo art. 110 co. 3-bis) TUIR**

**3-bis)** *«In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, **non concorrono alla formazione del reddito** i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.».*

*Tale criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle crypto-attività si estende anche all'IRAP.*

# I professionisti di STS NETWORK

---



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[fgiommoni@stsnetwork.it](mailto:fgiommoni@stsnetwork.it)



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[ffacchini@stsnetwork.it](mailto:ffacchini@stsnetwork.it)



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale  
[mbusico@stsnetwork.it](mailto:mbusico@stsnetwork.it)



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[fsalvadori@stsnetwork.it](mailto:fsalvadori@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[apapini@stsnetwork.it](mailto:apapini@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[agambacciani@stsnetwork.it](mailto:agambacciani@stsnetwork.it)

# CONTATTI

---

## PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38  
☎ +39 050 970628  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

© Via Muston, 117  
☎ +39 0583 050260  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

© Via E. Fermi, 93  
☎ +39 0573 935531  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B  
☎ +39 0571 526275  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

